



2023

Istatutu

Art. 1 – Denominazione.

È costituita l'Associazione senza fine di lucro che assume la denominazione di:
"ASSEMBLEA NAZIONALE SARDA"

L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

La denominazione della Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Assemblea Nazionale Sarda – Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata "ANS APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti Registri.

Art. 2 – Principi e scopo.

L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite.

In particolare, l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, sociali, culturali e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS", fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici. L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;
- b) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- c) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- d) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- e) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

f) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

g) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

h) Individualità dell'adesione

i) L'impossibilità di costituirsi in partito politico e presentarsi alle elezioni

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Art. 3 – Principi e scopo. Oggetto sociale e attività istituzionali

L'associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore. In particolare, lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere e svolgere attività culturali, formative, artistiche, ricreative e di comunicazione a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone coinvolte, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera con finalità di promozione della creatività per contribuire alla crescita professionale dei propri soci e a una completa formazione umana e sociale.

Tra le attività elencate dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione ha per oggetto le seguenti:

1 – interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con particolare attenzione alle risorse presenti nella regione Sardegna e secondo le prescrizioni della lettera e del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;

2 – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, con particolare attenzione al patrimonio culturale sardo, alla diffusione di una coscienza Nazionale Sarda e alla valorizzazione del paesaggio della Sardegna, secondo le prescrizioni della lettera f del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;

3 – ricerca scientifica di particolare interesse sociale, secondo le prescrizioni della lettera h del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;

4 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, con particolare attenzione alla valorizzazione della cultura sarda, alla diffusione e tutela della lingua sarda perseguendo l'obiettivo di una parità linguistica (Italiano – Sardo e alloglotte), mediante l'organizzazione di conferenze, congressi e seminari, secondo le prescrizioni della lettera i del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;

5 - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, secondo le prescrizioni della lettera j del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;

6 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, secondo le prescrizioni della lettera k del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;

7 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, secondo le prescrizioni della lettera l del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;

8 - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, secondo le prescrizioni della lettera o del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;

9 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, secondo le prescrizioni della lettera u del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;

10 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, contrastando ogni atteggiamento discriminatorio, violento, sessista, xenofobo, autoritario, secondo le prescrizioni della lettera v del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;

11 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e favorendo la costruzione di reti tra cittadini, associazioni, comitati, movimenti in Sardegna, secondo le prescrizioni della lettera w del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;

12 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le prescrizioni della lettera z del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017.

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai punti sopra elencati e per tutelare e valorizzare le condizioni culturali, sociali e linguistiche per la crescita di una coscienza sarda, indipendente e di popolo, l'associazione potrà:

- a) Organizzazione di conferenze, congressi e seminari per analisi, dibattito e studio; ora in art. 4
- b) Organizzazione di tutti i tipi di eventi e attività finalizzate alla formazione dei propri membri, collaboratori e sostenitori; ora in art. 7
- c) Organizzazione di tutti i tipi di eventi informativi legati alle finalità dell'Associazione;
- d) Preparazione di proposte e argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;
- e) Creazione di materiale informativo di qualsiasi tipo e in qualsiasi supporto;
- f) Creazione di un archivio per la raccolta dei materiali e delle attività dell'Associazione;
- g) Creazione di una biblioteca virtuale;
- h) Creazione e Vendita di merchandising per l'autofinanziamento.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in attesa dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale. Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra soci e i diritti inviolabili della persona.

Art. 4 – Sede

L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Cagliari.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci, si potranno istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 5 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Secondo le modalità di cui all'art. 26 del presente Statuto o quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa e prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 6 – Soci

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Chi intende aderire all'associazione rivolge al Coordinamento Nazionale espressa domanda, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere e sottoscrivere le finalità che l'associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto, la Carta dei Valori e il Regolamento dell'Associazione. Il Coordinamento Nazionale deve provvedere entro venti giorni in ordine alle domande presentate dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende implicitamente accolta. In caso di diniego esplicito l'aspirante socio può presentare nuovamente la domanda allo stesso Coordinamento dimostrando che sono venute meno le ragioni che hanno impedito l'accettazione come socio al fine di consentire il riesame della domanda.

All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea.

È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, della Carta dei Valori, dei Regolamenti, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori di età e i genitori (o chi esercita la potestà genitoriale) dei soci minori di età hanno diritto di voto in Assemblea a condizione che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

I dati di ogni associato vengono riportati nel libro soci.

Ogni associato ha un voto.

Vige il principio del voto singolo.
Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.
Le quote associative non sono trasmissibili.

La qualifica di Socio si perde per:
- recesso o mancato pagamento della quota associativa;
- decesso;
- radiazione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'Assemblea, effettivamente sostenute e rendicontate.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata R.R. o per mezzo di posta elettronica certificata al Coordinamento nazionale ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

La radiazione è decisa dal Coordinamento Nazionale con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino e/o ledano l'associazione, la sua reputazione e/o i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Coordinamento Nazionale.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R. o per mezzo di posta elettronica certificata e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. o per mezzo di posta elettronica certificata inviata all'associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

I soci possono scegliere se essere assegnati all'Assemblea territoriale del loro luogo di residenza, del loro luogo di lavoro o del luogo in cui hanno un collegamento personale preferenziale.

Se non specificato, verranno inizialmente assegnati all'Assemblea territoriale dell'indirizzo di residenza indicato al momento della registrazione, o a quello più vicino nel caso in cui non vi fosse alcuna Assemblea Territoriale che copra già il territorio, ma possono richiedere il cambio dell'Assemblea territoriale in qualsiasi momento, per iscritto, al Coordinamento dell'Associazione.

Art. 7 – Doveri degli associati

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno.

Per i successivi anni, il rinnovo dell'iscrizione mediante pagamento della quota associativa deve avvenire entro il 20 gennaio.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, della Carta dei Valori e degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'inosservanza di tali obblighi dà facoltà all'Assemblea dei Soci di proporre la radiazione del socio al Coordinamento.

Hanno diritto di consultazione dei libri sociali e contabili.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea ovvero dallo Statuto.

Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita anche ricorrendo ai propri associati, soggetti ad approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 8 – Sostenitori

Sono sostenitori le persone fisiche che oltre a condividere principi e valori dell'Associazione effettuano delle donazioni a suo favore, con mezzi economici ovvero donando un contributo fattuale in maniera prolungata nell'arco dell'anno associativo.

Le donazioni saranno rendicontate dal Tesoriere con l'ausilio del Gruppo Datos.

L'associazione avrà un registro dei Sostenitori, curato e costantemente aggiornato dal Gruppo Datos con il supporto dei Referenti delle Assemblee Territoriali.

I Sostenitori non hanno diritto di voto, ma sono informati sulle attività dell'Associazione e possono partecipare alle Assemblee se invitati.

Art. 9 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) le Assemblee Territoriali
- c) le Assemblee Settoriali
- d) il Coordinamento Nazionale (detto anche Coordinamento)
- e) Presidente
- f) Vicepresidente
- g) Gruppo Tesoreria
- h) Gruppo Datos
- i) Gruppo Comunicazione
- j) Gruppo Traduzioni

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche

devono essere elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:

- l) eleggibilità libera degli organi sociali;
- m) principio del voto singolo;
- n) sovranità dell'assemblea dei soci;
- o) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti;
- p) non cumulabilità delle cariche all'interno dell'Associazione.

È inoltre stabilita l'incompatibilità con le cariche dell'Associazione nei seguenti casi:

- Dirigenti di partito politico
- Amministratori pubblici

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito.

Art. 10– L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo decisionale dell'associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno tre volte l'anno, e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ovvero sia richiesto da un decimo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

Nelle assemblee dei soci deve essere presente la maggioranza dei coordinatori in carica.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto (lettera o mail o altri mezzi tecnologici ai recapiti risultanti dal Libro soci) inviato a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea indicando chiaramente il giorno, il luogo, l'ora di inizio dell'Assemblea e l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un terzo dei Soci aventi diritto a parteciparvi e saranno considerati presenti per procura anche i soci che hanno delegato il loro voto.

La delega del voto si esercita inviando una mail al Coordinamento entro le 48 ore antecedenti l'Assemblea nella quale viene indicato il coordinatore delegato per il proprio voto.

Almeno il 5% dei membri dell'Associazione può richiedere per iscritto al Coordinamento l'inclusione di un punto all'ordine del giorno, a condizione che lo facciano entro i 5 giorni antecedenti la data prevista per l'Assemblea.

Nelle assemblee dei soci deve essere presente la maggioranza dei coordinatori in carica. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto (lettera o mail o altri mezzi tecnologici ai recapiti risultanti dal Libro soci) inviato a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea indicando chiaramente il giorno, il luogo, l'ora di inizio dell'Assemblea e l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un terzo dei Soci aventi diritto a parteciparvi e saranno considerati presenti per procura anche i soci che hanno delegato il loro voto.

La delega del voto si esercita inviando una mail al Coordinamento entro le 48 ore antecedenti l'Assemblea nella quale viene indicato il coordinatore delegato per il proprio voto.

Almeno il 5% dei membri dell'Associazione può richiedere per iscritto al Coordinamento l'inclusione di un punto all'ordine del giorno, a condizione che lo facciano entro i 5 giorni antecedenti la data prevista per l'Assemblea.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti fisicamente tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i coordinatori e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea dei soci, al fine di agevolare la partecipazione di tutti, può essere convocata ciclicamente in municipi diversi della Sardegna.

Sarà sempre garantita la partecipazione anche tramite strumenti di videoconferenza per i soci che lo richiedano.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- a) Convocare le elezioni per il Coordinamento Nazionale e fissare la data;
- b) Controllare e approvare l'attività e la gestione del Coordinamento Nazionale;
- c) Stabilire le linee generali di azione dell'Associazione;
- d) Valutare la collaborazione con altre associazioni;
- e) Esaminare e approvare, se necessario, la liquidazione dei conti annuali dell'Associazione, i bilanci annuali delle entrate e delle spese, le tasse associative e la relazione annuale di attività;
- f) Conoscere le vittime disciplinari.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza semplice, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Gli accordi dell'Assemblea hanno effetto dal momento in cui sono adottati, salvo diversa decisione dell'Assemblea stessa, compatibilmente con le disposizioni dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria, cioè costituita con la presenza del 60% dei soci aventi diritto, delibera:

- g) sulle richieste di modifica dello Statuto;
- h) sullo scioglimento dell'Associazione;
- i) sulla nomina del liquidatore.

Affinché l'Assemblea Straordinaria possa deliberare come sopra, è richiesta oltre alla presenza di almeno il 60% dei soci, la votazione a maggioranza qualificata del 75% dei voti dei soci presenti.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante e trascritto nell'Archivio delle Decisioni dell'Assemblea, reso disponibile ai soci.

Art. 11 – Assemblee Territoriali

Le Assemblee territoriali (compreso “Su Disterru”), sono gli organi sovrani nella loro area. Insieme all’Assemblea dei soci sono una delle due unità base dell’Associazione. Le Assemblee territoriali avranno lo scopo di promuovere i principi, i valori e le attività dell’Assemblea Nazionale Sarda sul territorio.

L’ambito delle Assemblee territoriali, in generale, sarà quello comunale. Eccezionalmente, l’area territoriale può anche essere il raggruppamento di diversi comuni qualora non vi sia la possibilità di costituire delle Assemblee Territoriali nel comune.

Le condizioni per la formazione di un’Assemblea Territoriale sono le seguenti:

- a) sia formata da almeno 5 persone;
- b) aderiscano ai principi irrinunciabili dell’ANS;
- c) eleggano un referente;
- d) svolgano almeno due eventi all’anno attinenti alle tematiche e agli obiettivi dell’Associazione;
- e) usino il sardo nella comunicazione delle loro attività e promuovano il sardo e le lingue sarde alloglotte in ogni altro modo possibile.

Le Assemblee territoriali non avranno la propria personalità giuridica. La struttura e il funzionamento delle Assemblee territoriali saranno disciplinate mediante il Regolamento Interno.

Art. 12 – Assemblee Settoriali

Le Assemblee settoriali saranno formate da coloro che desiderano liberamente aderirvi e saranno strutturate in base ad aree professionali, sociali, culturali come disciplinato dal Regolamento interno.

Le condizioni per la formazione di un’Assemblea Settoriale sono le seguenti:

- a) sia formata da almeno 5 persone, di cui almeno 3 soci;
- b) aderiscano ai principi irrinunciabili dell’ANS;
- c) eleggano un Referente;
- d) svolgano almeno periodicamente un lavoro di elaborazione volto a promuovere i principi, i valori e le finalità dell’Associazione dal punto di vista di ciascuno dei diversi settori, sia esso scientifico, ambientale, linguistico, economico o afferente ad altra disciplina di studio e che possa essere utilizzato dall’Associazione per le proprie attività di promozione/comunicazione.
- e) usino il sardo nella comunicazione delle loro attività e promuovano il sardo e le lingue sarde alloglotte in ogni altro modo possibile.

Il funzionamento delle Assemblee Settoriali sarà regolato mediante il Regolamento Interno. Lo scopo delle Assemblee di settore sarà quello di promuovere i principi, i valori e le finalità dell’Associazione dal punto di vista di ciascuno dei diversi settori.

I compiti delle Assemblee Settoriali sono:

- a) divulgare e promuovere gli scopi dell’Associazione tra persone ed entità esterne all’Associazione, ma legate alle aree di attività dell’Assemblea di settore, nonché a cercare la loro adesione all’Associazione;
- b) produrre materiale di ogni genere per i suddetti scopi educativi e divulgativi;
- c) Qualora possibile, organizzare conferenze, eventi, incontri e discussioni sui vantaggi dell’indipendenza nell’area di interesse dell’Assemblea Settoriale.

Le Assemblee di settore saranno uniche sul territorio nazionale per ogni area o settore.

Art. 13 – Coordinamento Nazionale

L'Associazione è amministrata da un Coordinamento Nazionale, quale organo esecutivo, composto da membri eletti fra tutti gli associati aventi diritto al voto per tale organo, e dura in carica 2 anni.

Il Coordinamento è composto da:

- a) Presidente;
- b) Vicepresidente;
- c) un ulteriore 7% di soci eletti che prevede un numero minimo di 5 e un massimo di 11, incluso il Tesoriere, che sarà il referente del Gruppo Tesoreria.

Fanno parte del Coordinamento, ma senza diritto di voto: il referente del Gruppo Datos (GD), il referente del Gruppo Comunicazione (GC) e il referente del Gruppo Traduzione (GTr).

Il Coordinamento Nazionale dura in carica 2 anni, seguendo la formula 1 + 1, con diritto e dovere dell'Assemblea dei soci di esprimere assenso (o contrarietà) sulla prosecuzione in carica di ciascun membro al termine del primo anno, a maggioranza qualificata del 75% dei presenti.

I membri del Coordinamento possono, durante l'Assemblea non confermare la propria disponibilità a permanere come Coordinatore a seguito del primo anno di lavoro, terminando così la propria carica.

Al termine dei 2 anni, i membri del Coordinamento possono essere rieletti per un altro mandato, con la stessa formula 1 + 1.

Complessivamente ciascun socio può permanere come membro del Coordinamento (compresi i ruoli di Vice Presidente, Tesoriere e Presidente) per un massimo di 4 anni consecutivi.

Per essere validamente eletto, ciascun membro del Coordinamento deve ricevere almeno 5 preferenze.

I coordinatori eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei coordinatori eletti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei coordinatori.

I Coordinatori assenti possono delegare il proprio voto fino a tre volte nell'arco dell'anno associativo, con le stesse modalità di delega previste all'art. 10.

Il Coordinamento Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente con almeno 7 giorni di anticipo e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Coordinamento Nazionale devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante e trascritto nell'Archivio delle Delibere del Coordinamento Nazionale, reso disponibile ai soci.

Il Coordinamento Nazionale:

- a) redige e propone i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee d'indirizzo approvate dall'assemblea dei soci;
- b) compila il bilancio preventivo e il rendiconto contabile annuale, presentato ai soci durante la prima assemblea dell'anno contabile seguente o comunque entro il 28 febbraio;
- c) cura gli affari di ordine amministrativo;
- d) elegge, al suo interno, il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più coordinatori, si procederà, da parte del Coordinamento Nazionale, alla sostituzione degli stessi mediante elezioni suppletive. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Coordinamento Nazionale si intenderà decaduto, e spetterà all'Assemblea nominare il nuovo Coordinamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 – Elezioni

Il rinnovo del Coordinamento Nazionale avviene per elezione diretta da parte dei soci regolarmente iscritti. Il rinnovo dei rappresentanti di G.C., G.D. e G.Tr., avviene con il rinnovarsi della carica stessa.

Le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche del Coordinamento Nazionale devono essere svolte entro il 30 novembre.

Il periodo tra le elezioni e l'insediamento del nuovo Coordinamento Nazionale è chiamato "Periodo di transizione" e garantisce una corretta e lineare successione e l'adeguata formazione del nuovo Coordinamento. Durante il periodo di transizione, che va dal giorno seguente la comunicazione degli esiti delle elezioni al 28 aprile, è auspicabile che siano svolte riunioni congiunte tra il Coordinamento uscente ed entrante, ma il diritto di voto è concesso solo ai membri del Coordinamento in carica.

Per la carica di Presidente può candidarsi qualunque tra i soci che sia regolarmente iscritto da almeno un anno alla data di chiusura candidature e che abbia partecipato ad almeno 2 Assemblee dei Soci.

Chiunque tra i soci regolarmente iscritti al 28 aprile dell'anno sociale in corso può candidarsi al Coordinamento Nazionale.

Il voto per il rinnovo del Coordinamento è personale e non delegabile, in quanto esercitato in via telematica, a cura del Gruppo Datos.

Le modalità di elezione sono:

- a) elezione a scrutinio segreto per tutti i membri del coordinamento;
- b) sistema elettorale a doppio turno per la carica di Presidente: un candidato deve raggiungere o superare la maggioranza assoluta (50% + 1 degli aventi diritto) per essere eletto Presidente al primo turno; in caso non si raggiunga tale maggioranza, al secondo turno sono ammessi solo i due candidati più votati. Il primo eletto a maggioranza semplice sarà il Presidente a decorrere dal 1° gennaio.
- c) il primo non eletto tra i candidati alla carica di Presidente sarà il Vicepresidente a decorrere dal 1° gennaio.
- d) in caso di un solo candidato a Presidente, il Vicepresidente sarà il coordinatore più votato.

È possibile presentare la propria candidatura a mezzo pec ovvero secondo le modalità descritte dai comunicati ufficiali del Gruppo Datos, inviate ai soci almeno 20 giorni prima del 1° giorno di votazioni.

Per quanto attiene alle modalità di elezione, i soci potranno esprimere:

n. x ($X=n-2$) preferenze per l'elezione dei membri del coordinamento, in cui "x" è il numero di preferenze che un singolo socio può esprimere e "n" è il numero risultante dalla percentuale calcolata (il 7% dei soci iscritti).

Gli esiti saranno comunicati ai soci dal Gruppo Datos il giorno successivo alla chiusura delle votazioni.

Nessun candidato può partecipare all'organizzazione delle votazioni.

Art. 15 – Presidenza e Gruppo Tesoreria

Il Presidente e il Vicepresidente, come tutto il Coordinamento, sono eletti dall'Assemblea dei soci, con le modalità descritte in precedenza.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione dalla carica del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Coordinamento Nazionale.

Il Presidente può conferire delega a uno o più membri dell'associazione sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Tesoriere eletto all'interno del Coordinamento Nazionale ha il compito di sorvegliare e controllare le risorse dell'Associazione, preparare il bilancio, bilanciare e regolare i conti, portare un libretto di cassa e altri documenti di tesoreria, supervisionando l'intera attività economica dell'Associazione, compresa quella delle Assemblee Territoriali. Allo stesso modo, spetta al Gruppo Tesoreria esaminare, approvare e pagare le fatture e le ricevute, da presentare periodicamente all'Assemblea dei soci, firmare e consegnare ricevute relative agli importi ricevuti dall'Associazione.

Qualora il Tesoriere sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea dei soci sopperisce un sostituto individuato tra i membri del Gruppo Tesoreria o del Coordinamento, affinché i Soci abbiano sempre una rappresentazione chiara dello stato di salute delle finanze associative.

Art. 16 – Gruppo Datos

Il Gruppo Datos è composto da membri che abbiano la capacità di gestire la segreteria e la banca dati dell'Associazione.

Mantiene aggiornato il Libro dei Soci, si occupa come previsto dal presente Statuto dell'iscrizione dei nuovi soci, della convocazione delle Assemblee dei Soci e del Coordinamento Nazionale.

In collaborazione con il Gruppo Comunicazione gestisce la posta elettronica dell'Associazione e le mail di aggiornamento.

Art. 17 – Gruppo Comunicazione e Gruppo Tradutzioni

Il Gruppo Comunicazione è composto da membri che abbiano le competenze per gestire la comunicazione dell'Associazione.

Dà le direttive per la comunicazione delle Assemblee Territoriali, Settoriali e per qualunque altra iniziativa associativa.

Ha autonomia nel lavoro, il quale sarà supervisionato dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e dal Coordinamento.

Il Gruppo Tradutzioni è composto da membri che abbiano le competenze linguistiche.

Art. 18 – Organo di revisione

L'Organo di Revisione è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili o dei Commercialisti. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione dell'Associazione secondo le norme di legge e di statuto. In particolare:

- a) provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;
- d) effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Coordinamento Nazionale.

Art. 19 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi dei soci;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) contributi di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- e) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 – Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 21 – Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 22 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra soci, ovvero tra soci e associazione o i suoi organi, saranno sottoposte a mediazione da parte dei tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea dei soci annualmente, a maggioranza semplice. Tale carica può essere rinnovata fino a che il conciliatore darà assenso. Essi giudicheranno senza formalità, senza pregiudizi, come amichevoli compositori con il fine di arrivare ad un risultato di sintesi tra le necessità e le richieste delle parti.

Art. 23 – Bilancio di esercizio e relazione di

missione

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Coordinamento Nazionale predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 28 febbraio. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di ulteriori 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'associazione, da sottoporre per iscritto.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale o trasmessi al Gruppo Datos negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, affinché siano messi a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 24 – Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 25 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione.

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di promozione sociale, associazioni culturali e associazione del Terzo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge. Nel caso in cui non venga conseguita la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, la devoluzione sarà a favore di altra associazione con oggetto analogo o a fini di pubblica utilità.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore.

Art. 26 – Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento interno dell'Associazione e alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dorgali, 24/01/2020

Cagliari, 04/10/2023

Letto, approvato e sottoscritto
I soci fondatori